
Legge sulla statistica federale *Progetto preliminare del 21 ottobre 2010* (LStat)

(Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 4 (nuovo)

¹ La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 2007⁴ sul censimento federale della popolazione.

^{1bis} La partecipazione alle rilevazioni indirette è obbligatoria per le persone e le istituzioni che svolgono compiti di diritto pubblico.

⁴ Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2010 ...

² FF 2010 ...

³ RS 431.01

⁴ RS 431.112

Minoranza (Hodgers, Fluri, Leuenberger-Genève, Roth-Bernasconi, Stöckli, Zisyadis)

Non entrare in materia